




Il Commerci@lista®

L'Avvoc@to®



anno X n. 3

Veritas liberabit vos

aprile 2021

Rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale, testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576.

Direttore responsabile: **Domenico Calvelli**

LE ESCLUSIVE

PROFESSIONALI

DI STEFANO SFRAPPA*

Disattese, auspicate, ignorate, antistoriche, impossibili, snobbate o anacronistiche.

Queste le diverse “etichette” che nel tempo molti Colleghi e soggetti esterni hanno attribuito alle esclusive professionali dei Commercialisti.

Noi pensiamo invece che siano divenute attuali ed imprescindibili. Non è possibile prevedere ulteriori ambiti di competenze (e penso alle specializzazioni) se non si rafforza prima il “focus” della nostra professione. A partire dalle competenze in materia contabile e fiscale. La Giurisprudenza costante degli ultimi anni ci da ragione e le incompatibilità derivate dalle direttive Europee sono una “fake news”.


La nostra professione non ha più “appeal” (ci diciamo da tempo) e sullo sfondo il calo degli iscritti potrebbe impattare pesantemente anche nelle nostre Casse di previdenza *medio-tempore*.

L'articolo 1 del nostro Ordinamento professionale recita (a mio avviso in maniera sfuggente) : “*formano oggetto della professione le seguenti attività* “..... per poi riconoscere diversa competenza tecnica per l'espletamento di numerose

attività agli iscritti nella Sezione A e nella Sezione B.



Facciamo notare che ben più incisiva, penetrante e vincolante la locuzione utilizzata dall'Ordinamento degli Ingegneri : “.....sono di spettanza della professione di Ingegnere....” o da quello degli Avvocati : “..... sono attività esclusive degli Avvocati.....”. E proprio da questa diversa espressione nel definire il perimetro della professione di Commercialista che dovremmo ripartire riformando il D Lgs 139/2005. Prevedendo il suffragio universale, il voto elettronico, le esclusive professionali, soprattutto contabili, (che tra l'altro costituiscono l'attività prevalente della maggioranza dei Colleghi) nonché le funzioni sussidiarie e di attestazione oggetto di specifica Commissione Nazionale alla quale anche il SiC ha dato il suo contributo.



Solo dopo, o al limite in contestualità, può avere un senso prevedere le specializzazioni su altri ambiti diversi da quelli previsti dall'articolo 1 del nostro ordinamento professionale.

Non possiamo immaginare che il nostro supporto in ambito contabile e di bilancio con la connessa applicazione di prassi derivate dai principi contabili non abbia un riflesso di carattere pubblicistico atteso gli interessi pervasivi che in molte situazioni entrano in gioco. Penso insomma che superate certe soglie quantitative riguardanti il costo del personale o l'indebitamento o il carico fiscale complessivo o ancora i benefici economici /finanziari che accorda lo Stato in certe situazioni meritevoli, la ricostruzione/storicizzazione della vita aziendale attraverso tutto l'impianto contabile, non possa e non debba più essere considerato un banale adempimento burocratico che chiunque può svolgere (maghi compresi !).

INDICE

LE ESCLUSIVE PROFESSIONALI di Stefano Sfrappa	pag. 1
UN FUTURO E' POSSIBILE di Domenico Calvelli	pag. 2
ESCLUSIVE ED ABUSIVISMO di Mirco Comparini	pag. 3
ESCLUSIVE PROFESSIONALI ED ASPETTI PREVIDENZIALI di Mauro Scarpellini	pag. 13
LE ESCLUSIVE PROFESSIONALI TRA COMPETENZE E GIURISPRUDENZA; STORIA E CONFRONTO CON L'EUROPA, LA FRANCIA E LA GERMANIA di Alessandro Lini	pag. 15

Abbiamo colmato a nostre spese l'arretratezza tecnologia delle piccole

imprese e della PA. Ed anche durante la recente crisi epidemiologica lo Stato ha chiesto a noi un impegno straordinario per l'erogazione delle diverse forme di sostegno all'economia nazionale. Ma ora dobbiamo pretendere un ruolo più definito nei confronti del sistema economico perché siamo soggetti competenti ed indipendenti a tutela di interessi pubblici da salvaguardare.

Anche in vista delle possibili conseguenze e ricadute nel caso di dissesto aziendale. Si pensi ad esempio al nuovo articolo 2086 del C.C. integrato dall'articolo 375 del Codice della Crisi ed in base al quale l'imprenditore ha il dovere di istituire tra gli altri un assetto contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.


E' questo di stasera un evento volutamente senza crediti formativi perché i Colleghi che parteciperanno saranno connessi ed interessati alle problematiche di Categoria. Possibilmente facendo proposte di buon senso.

E' insomma quello delle esclusive un fatto "fondante" per la nostra professione e non più procrastinabile. Sbaglierebbero coloro che pensassero che "ora non è il momento". Riteniamo che anche il Covid o l'attuale Consiglio Nazionale a mandato scaduto non siano eccezioni sufficienti a rinviare ulteriormente una questione così importante per la sopravvivenza dei futuri Commercialisti italiani.

Auspichiamo in tal senso continuità tra vecchio e nuovo Consiglio Nazionale.

Ci piacerebbe inoltre che al termine di questo incontro si possa dar vita ad una proposta concreta e ragionevole da presentare al Consiglio Nazionale perché possa realizzarla con autorevolezza in nome di tutti gli iscritti. Grazie a tutti i Relatori ed i Presidenti di Sindacati intervenuti. Ma soprattutto grazie al Vice Presidente Giorgio Luchetta che saprà suggerirci un percorso e darci degli spunti illuminanti e concreti.

**Presidente del Sindacato italiano commercialisti*



UN FUTURO E' POSSIBILE DI DOMENICO CALVELLI*

Che dire del futuro della professione di commercialista? Nessuno dispone della sfera di cristallo; tuttavia alcune linee programmatiche dovrebbero informare l'azione di chi si dovrà far carico di volgere il Legislatore verso le problematiche della professione.

Certamente l'ampliamento dell'oggetto della professione dovrebbe essere il primo passo; una platea di soggetti inclini alle materie economiche e giuridiche, per scelta e percorso di studi, potrebbe svolgere altre funzioni oltre a

quelle attualmente previste dal D.Lgs. 139/2005, e questo semplicemente perché la società ed il mondo economico si muovono più in fretta del Legislatore.

Chiaro che, a questo punto, le incompatibilità, decisamente obsolete, previste dall'ordinamento, dovrebbero essere ricalibrate, e ridotte, al punto da rendere il commercialista più adatto ad un mondo economico in costante e dinamica modificazione.


Venendo alle esclusive professionali (e, oltre, alle specializzazioni), presenti pressochè in tutte le professioni ordinistiche, salvo *stricto sensu* in quella di commercialista, occorrerà prendere coscienza che esse non rappresentano un blocco corporativo, ma una necessità di garanzia per la pubblica fede ed il tessuto economico stesso. Così è nella stragrande maggioranza dei Paesi europei; non si vede dunque perché così non debba essere anche in Italia.

La revisione legale dei conti, ad esempio, per espressa indicazione normativa comunitaria, è esclusiva dei revisori legali (in maggioranza composti da commercialisti); perché la medesima disposizione non dovrebbe dunque riguardare chi la contabilità la fa, oltre a chi la contabilità la controlla?

La prima scuola superiore di economia nacque ad Anversa, la seconda, nel 1868, a Venezia (Ca' Foscari). E perché? Perché semplicemente le materie economiche, commerciali, contabili e giuridiche venivano considerate pietre miliari per l'espansione dell'economia stessa e del benessere.

Portare la professione di commercialista a nuovi traguardi non riguarda solo i professionisti ma, in ultima analisi, la società intera. Vuol dire credere che chi assiste gli attori del mondo economico sia soggetto affidabile e fidato, preparato e responsabilizzato (senza eccedere negli abusi di responsabilità che si osservano talvolta e che, alla fine, sono finalizzati solo a fare cassa); questo punto di vista, in fondo l'unico, andrebbe presentato, in modo maturo, al Legislatore.

**Presidente del Coordinamento degli Ordini dei Commercialisti di Piemonte e Valle d'Aosta, dell'Ordine dei Commercialisti di Biella e della Fondazione italiana di giuseconomia*



ESCLUSIVE ED ABUSIVISMO DI MIRCO COMPARINI*

Il ritorno al dibattito in materia di “esclusive” e “lotta all’abusivismo” riprende vigore a seguito della pubblicazione della Sentenza della Cassazione, II Sez.Civ., n.22459 del 09.09.2019 che rafforza un principio assolutamente innovativo, ma che, in effetti, risale indietro nel tempo: uno spartiacque temporale per la collocazione dell’abusivismo in tema di contabilità e fisco.

La Sentenza giunge in un contesto storico specifico ed importante.

Da un lato, sono due i contesti attuali.

Il primo, in quanto esce nel corso del 2019 e in un ampio dibattito sulla riforma intervenuta con il Codice della Crisi di Impresa, con gli adeguati assetti richiesti agli imprenditori, con i nuovi parametri per la organi di controllo, con gli indici della crisi, ecc., ecc. e in quel periodo gli interventi sull’importanza della corretta tenuta della contabilità, sull’applicazione dei principi contabili, ecc., ecc. sono continui e costanti. A ciò si aggiunga il dibattito sulle esclusive derivante da quello sulle specializzazioni, non direttamente attinente ad un confronto con l’abusivismo.

Il secondo, in quanto da alcuni anni, ma intensamente nel corso del 2019, il tema “esclusive” viene affrontato e nominato nel corso del dibattito sulle specializzazioni, in particolare da chi ne è contrario ed è convinto della loro inutilità in assenza di “esclusive di legge” e anche in considerazione del fatto che l’Ordinamento dei DCEC specifica già che la Categoria è specializzata per i contenuti delle attività ivi riportate.

Dall’altro lato, il contesto è un misto tra passato e presente (2019). Infatti, Nel mentre si portano avanti tali tesi, nel frattempo (dal 2018) in Europa si dibatte una Direttiva proprio in tema di esclusive (poi recepita nel 2020) e a tutti viene in mente dal passato una convinzione forzatamente consolidata, anzi una vera e propria convinzione di una affermazione falsa, non veritiera (che andrebbe - o doveva essere - moralmente perseguita in termini di legge in quanto non corrispondente al

vero): l’Europa non ci affiderebbe mai esclusive su materia contabili e fiscali.

Se così fosse, una Direttiva specifica sulle esclusive non sarebbe stata necessaria.

Un falso, quindi, certificato dalla Direttiva UE 958/2018 recepita con oltre due anni di disinteressamento

LA SENTENZA DEL 2019

In realtà la **Sentenza della Cassazione, II Sez.Civ., n.22459 del 09.09.2019** richiama un’altra sentenza molto importante della **Cassazione Penale, SS.UU., del 23.03.2012, n.11545** chiamata a decidere dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 ottobre 2011, al fine di trattare il contenzioso:

“rilevando l’esistenza di un irrisolto contrasto giurisprudenziale (già in precedenza segnalato dall’Ufficio del Massimario, con Relazione n.1016/2003 del 20 febbraio 2002) sulla determinazione dell’ambito applicativo del reato di cui all’art.348 cod.pen., fra:

- **un primo orientamento** (a cui si è richiamata la difesa) che lo circoscrive allo svolgimento delle attività specificamente riservate da un’apposita norma a una determinata professione;
- **e un secondo filone** (inaugurato da Sez 6, n 49 del 08/10/2002, dep.2003, Notaristefano, Rv, 223215) che, nel distinguere tra atti «tipici» della professione ed atti «caratteristici», strumentalmente connessi ai primi, precisa che questi ultimi rilevano solo se vengano

compiuti in modo continuativo e professionale «in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo».

Nello specifico, si riporta al punto 1 della sentenza proprio **“La questione controversa”**:

“«se le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrino il reato di esercizio abusivo della professione di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista, se svolte - da chi non sia iscritto al relativo albo professionale - in modo continuativo, organizzato e retribuito».

Essa, peraltro, ne sottende un'altra, di carattere più generale, che attiene all'ambito applicativo della norma dell'art.348 cod.pen., in riferimento in particolare al contrasto sulla delimitazione o meno di esso ai soli «atti» attribuiti in via esclusiva a una data professione?”.



La sentenza fa, a parere di chi scrive, una stupenda e definitiva ricostruzione storica fino a dare uno straordinario punto di riferimento che è proprio il nostro ordinamento.

Nello specifico scrive che proprio dall'entrata in vigore del nuovo Ordinamento dei DCEC che **esiste l'abusivismo ed è grazie alla Sezione B**. Dice:

“La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente però ora senz'altro di ritenere, alla stregua delle conclusioni sopra assunte, che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art.348 cod.pen..

Il principio di diritto che da quanto sopra si può enucleare è il seguente:

«Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn.1067 e 1068 del 1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs.n.139 del 2005»”.

Particolare attenzione occorre dare a questo passaggio, che riprenderemo più avanti: *“se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti”.*

In verità questa sentenza non condanna l'imputato per esercizio abusivo della professione, ma lo assolve (anche se condannato per truffa) proprio perché i fatti che hanno scaturito l'accusa risalgono a anni precedenti all'entrata in vigore del 139, prima del 2008. Qui riprendiamo la sentenza del 2019, anche se in verità un passaggio importante era nel frattempo, intervenuto in quanto nel 2016 la Cassazione Pen., Sez. VI, Sentenza 27.06.2016, n.26617 aveva confermato e riaffermato il concetto della sentenza del 2011, ma aveva anche aggiunto un altro importante elemento:

“irrelevante a tal fine risulta il richiamo alle modalità attraverso le quali si è espletata l'attività di P., per il tramite la partecipazione ad una società fornitrice di servizi, poichè quel che rileva è che colui il quale ha offerto la prestazione professionale, diretta o mediata attraverso lo schermo societario, sia in possesso dei requisiti professionali idonei ad assicurarle”.

Quindi, la sentenza 22459/2019 giunge con due importanti principi:

- l'abusivismo esiste dal 2008;
- schermarsi dietro partecipazioni societarie non salva dall'abusivismo.

Nello specifico, tale sentenza riporta:

“Risulta altresì, come ampiamente illustrato dai giudici di merito, con richiami anche alla giurisprudenza costituzionale, che le attività in concreto svolte dal controricorrente sono state riservate ai soli iscritti all'albo unico dei dottori commercialisti solo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.

139 del 2005, come confermato anche dalla giurisprudenza penale (Cass. pen. S.U. n. 11545/2012, nonché in termini e successivamente, Cass. pen. 26617/2016; Cass. pen. 14815/2017) (...)

L'erroneo presupposto dal quale però parte la difesa del ricorrente, e che deve in parte riscontrarsi anche nella decisione dei giudici di appello, è quello di reputare che l'efficacia delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005, vada fatta risalire alla data della sua emanazione, trascurandosi però di prendere in esame le specifiche disposizioni di carattere transitorio contenute nello stesso testo legislativo, il quale all'art. 58, prevede che la soppressione dei preesistenti ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali sarebbe avvenuta in data 1 gennaio 2008, provvedendosi contestualmente all'istituzione dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, cui risultano essere state devolute in via esclusiva le competenze per le attività di cui all'art. 1 (cfr. sul punto la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di occuparsi della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al nuovo albo, avendo come punto di riferimento la data del 31 dicembre 2007, così Cass. n. 1173/2014). (...)

Deve quindi reputarsi che la corretta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite penali, quanto alla rilevanza delittuosa della condotta di colui che svolga attività riservate agli iscritti all'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in data successiva all'entrata in vigore, imponga di dover avere riguardo, quanto al profilo cronologico, allo svolgimento di attività in data


successiva al 1 gennaio 2008, allorquando è stato appunto istituito l'albo unico, dovendo per converso ritenersi che le prestazioni rese in epoca anteriore, sebbene in data successiva alla formale emanazione del citato D.Lgs., fossero ancora lecite, legittimando il diritto al pagamento del corrispettivo. (...)

Deve pertanto reputarsi, conformemente a quanto opinato dal giudice di appello, che anche l'attribuzione in esclusiva del compimento delle attività oggetto di causa agli iscritti all'albo unico resti condizionata all'istituzione dello stesso Albo (e cioè a far data dal 1 gennaio 2008), restando sino a tale momento consentita anche a coloro che non siano iscritti ad alcun albo, in mancanza di una precedente riserva esclusiva a favore degli iscritti agli Ordini e Collegi preesistenti.

Nè nella fattispecie può assumere rilevanza la diversa decisione assunta da questa Corte con l'ordinanza della sesta sezione civile n. 32473/2018, relativa ad altra controversia pendente tra l'odierno controricorrente ed una società assistita dallo stesso difensore del ricorrente, posto che nella fattispecie decisa dal provvedimento in esame, l'attività svolta dal B. (contabilità generale e liquidazione iva) era diversa da quella oggetto del presente giudizio (adempimenti di natura fiscale, consistenti in registrazioni iva, elaborazione e trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati relativi all'iva, elaborazione modello unico) ed era stata ritenuta già riservata ai soli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti, così che sulla medesima non aveva avuto alcuna incidenza la novella di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005..”.

Quindi, riepilogando:

1. esercitare attività di contabilità e fisco prima del 2008, poteva essere ritenuto consentito;
2. esercitare attività di contabilità e fisco dal 2008 non può più essere ritenuto consentito;
3. chi non è iscritto non deve dare impressione, adottare modalità che facciano intendere di essere iscritto a un Albo: deve dare chiare indicazioni (affermazione molto importante).
4. non è importante che l'attività sia erogata in forma societaria, ma conta la presenza del requisito soggettivo.



Ma volendo, potremmo anche mettere in forte discussione il punto 1 con quanto riportato nella la Sentenza n.10100 del 11.03.2011 la quale ha stabilito che “per esercitare la professione di dottore/ragioniere commercialista la legge richiede il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale e, pertanto, quella del commercialista è una professione protetta e le attività proprie di essa possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto abilitato e iscritto all'albo.

Va precisato che, per stabilire se una determinata prestazione integri il reato previsto dall'art. 348 cod.pen., non è necessario rinvenire nella legge che regola la professione in tesi abusivamente esercitata una clausola di riserva esclusiva riguardante quella specifica prestazione, ma è sufficiente l'accertamento che la prestazione erogata costituisce un atto tipico,

caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione?".

LA "VITTORIA" DELL'ODCEC DI CAGLIARI

In un silenzio assordante sul tema intervenuto fino al dibattito scaturito dalla sentenza del 2019, prende piede la diffusione della notizia di una importante "vittoria" ottenuta dall'ODCEC di Cagliari che aveva concluso con esito positivo tutto il percorso di contenzioso fino in **Cassazione con la Sentenza n.33464 del 10.05.2018, depositata il 18.07.2018.**

La sentenza contiene un ulteriore elemento di straordinaria importanza.

Da questa sentenza sono due, a mio parere, le cose importanti:

1. "Per il meccanismo del rinvio alla disposizione extrapenale, l'art. 348 cod. pen. diviene una "norma penale in bianco" in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l'indicato titolo, le condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l'iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l'esercizio della professione risulta abusivo". **Senza iscrizioni si è abusivi, è automatico. Infatti, ribadisce, richiamando ancora l'importanza della**

Sentenza a SSUU 11545: "In applicazione dell'indicato principio con riguardo alla professione di dottore commercialista e di consulente del lavoro, la Corte di appello di Cagliari, in piena e corretta adesione alle affermazioni di questa Corte - puntualmente segnate dalla sentenza a Sezioni Unite n.11545 del 2012 dalle cui persuasive conclusioni questo Collegio non ha ragione di discostarsi - ha debitamente valutato le attività svolte dall'imputato, per poi apprezzarne la piena riconducibilità alla contestata fattispecie di reato". Rimarco: "ha debitamente valutato le attività". Qui mi domando se noi non siamo in gradi di valutarle per agire...

2. rispetto alla "L.n.4 del 2013, contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", si è data nell'impugnata sentenza una corretta cornice di operatività per debito distinguo tra le figure professionali cc.dd. protette, e non".
 - Le une organizzate per sistemi ordinistici a previsione costituzionale (art. 33 Cost.) - per le quali, con il meccanismo del rinvio alla disposizione extrapenale, l'art. 348 cod. pen. diviene una "norma penale in bianco" in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e le condizioni,

soggettive e oggettive, tra le quali l'iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l'esercizio della professione risulta abusivo (sul punto, Sez. 6, n. 2691 del 09/11/2017, dep. 2018, Dus, in motivazione, p. 9)

- e le altre in cui lo svolgimento dell'attività libero-intellettuale, in attuazione dell'art. 117 Cost., comma 3, e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione (art. 1 L. n. 4 cit.), resta emancipato dalle indicate forme.

Il tutto, comunque, per una complessiva disciplina in cui si accompagnano, nella coesistenza dei due sistemi, alle spinte di ispirazione convenzionale, dirette a favorire il mercato e la concorrenza, quelle, interne, di tutela delle professioni liberali, riservate".

Se il primo punto lo diamo per scontato e ovvio, il secondo è assolutamente importante e determinante e incrementa il quadro che abbiamo visto in merito al perimetro di azione.



In sostanza non interessa a nessuno e non da alcun lascia passare alla nostra

professione e alle attività esclusive della stessa l'appartenenza ad una associazione di cui alla L.4/2013.

Un elemento di novità non da poco che viene confermato in altra importante sentenza nel corso 2020.

LA SENTENZA DEL 2020

Con la **Sentenza della Cassazione, sezione penale, n.12282 del 12.02.2020 e depositata il 16.04.2020** si consolida un ulteriore importante principio.

La sentenza ripercorre tutta l'impostazione di quelle finora illustrate, a conferma di un orientamento sempre più consolidato e, infatti, richiama la n.11545/2012, che dovrebbe essere il punto di riferimento per tutti gli iscritti all'ODCEC.

La parte più importante della sentenza è quando afferma che **indicare sulle fatture l'iscrizione all'associazione nazionale dei consulenti tributari non salva dal reato di esercizio abusivo della professione di commercialista**, se le prestazioni invadono la sfera riservata agli iscritti all'Albo: *“Ha escluso rilievo al fine di ritenere le «indicazioni diverse» alla circostanza che sulle fatture rilasciate dalla imputata vi fosse la dicitura «consulenze di direzione-legale rapp. Iscritto all'Ancot» o che non fosse riportata accanto al nome della stessa imputata il titolo di dottore commercialista”*.


In pratica, insieme a quanto affermato nella sentenza che ha visto vittorioso l'ODCEC di Cagliari, si tratta di una rimozione di una flebile apertura

concessa proprio dalla sentenza n.11545/2012 ove riporta *“se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti?”*.

Perché questo? Perché è la stessa L.4/2013 a imporre tale obbligo all'articolo 1, comma 3 e non è casuale che sia stato inserito da chi ha seguito (e voluto) tale legge. Infatti, l'articolo riporta:

“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.

In tal modo tutti i tributaristi ritenevano e ritengono di aver assolto e ancora oggi assolvere alla dovuta trasparenza che consenta loro di esercitare tutte le attività che ritengono, ma così non è o meglio così non dice la Cassazione.



Possiamo, quindi, aggiornare il riepilogo cancellando il punto 3:

1. esercitare attività di contabilità e fisco prima del 2008, poteva essere ritenuto consentito;
2. esercitare attività di contabilità e fisco dal 2008 non può più essere ritenuto consentito;
3. ~~chi non è iscritto non deve dare impressione, adottare modalità che facciano intendere di essere~~

~~iscritto a un Albo: deve dare chiare indicazioni (affermazione molto importante).~~

4. non è importante che l'attività sia erogata in forma societaria, ma conta la presenza del requisito soggettivo.
5. non ha alcuna importanza essere iscritti ad una associazione L.4/2013 per essere “abusivi” e non poter esercitare le attività relative a contabilità e fiscale.
6. non ha alcuna importanza rendere nota l'iscrizione ad una associazione L.4/2013 per essere “abusivi” e non poter esercitare le attività relative a contabilità e fiscale.

LE DOMANDE E IL PERCHE' E' SBAGLIATO NON AGIRE

Non basta questo per agire?

Prima premessa: parere personale, la risposta è SI.

Seconda premessa: gli organismi che sono a conoscenza di questa situazione sono moltissimi e di tutte le tipologie (dopo vedremo quali conseguenze).

Scegliere la “non azione”, costituisce gravità enorme, immensa, infinita che, a quanto pare, in parecchi non prendono in idonea considerazione e altri ancora non sembrano rendersi conto delle dimensioni di tale gravità.

Una gravità che non potrà far altro che aumentare fino ai (consueti e classici) pentimenti futuri, come accaduto molte volte, quando si sentirà dire “dovevamo

intervenire allora” (ma mai che si senta dire “all’ora” o “al minuto”).



Si, perché una sentenza è un atto pubblico e da considerare “universalmente noto” da chi dovrebbe vigilare (come vedremo).

Non solo, ma trattasi di situazione talmente pubblica e talmente nota da ritrovarla anche nel comunicato stampa del CN del 03.04.2020 con le dichiarazioni del Presidente Miani: *“...formulo all'onorevole Marattin una proposta che, garantisco, mette d'accordo vertice e base dei commercialisti: si impegni per far ottenere alla nostra categoria le esclusive su alcune attività previste dall'articolo uno del nostro ordinamento professionale, quali ad esempio le dichiarazioni e gli adempimenti fiscali, così come peraltro più volte sancito dalla Corte di Cassazione. L'onorevole Marattin, se vuole, può impegnarsi con noi su questo fronte: fa parte di un partito che sostiene la maggioranza di Governo, il suo contributo potrebbe essere prezioso. Se la politica vuole davvero dialogare, noi siamo qu?”.*

Allora non agire è negativo per due motivi, anzi per molteplici motivi, strategici, deontologici e anche per dovere dell'esercizio dei mandati dirigenziali.

Iniziamo a sintetizzare quelli che non esito a definire i principali errori (solo alcuni) della scelta alla “non azione strategica”:

1. ATTIVITA' RINUNCIATARIA – Il primo non è un vero e proprio motivo, ma un principio: qualsiasi organismo di rappresentanza non può e non deve mai rinunciare a priori ad una qualsiasi azione che possa anche minimamente essere potenzialmente utile alla intera Categoria e l'utilità non è solo l'ottenimento del risultato. Una Sentenza della Cassazione lo è, anche in presenza di altre Sentenze contrarie che potrebbero, però, avere sfumature diverse (l'ultima sentenza ce le ha, vedi dopo). Aggravante è che il tema interessa circa il 90% della Categoria e l'insistenza alla rinuncia diventa una recidiva.
2. SENTENZE SI, SENTENZE NO – Non ha alcun fondamento la tesi che “esistono sentenze contrarie”. Lo dimostrano, ad esempio, i contenziosi nei quali la presenza di Sentenze favorevoli, ma talvolta anche messe a confronto con le contrarie, possono contribuire al risultato positivo dello stesso contenzioso, potendo porre in evidenza sia aspetti positivi, ma anche contraddittori, di alcune Sentenze, ecc.. Se ho una sentenza “innovativa” mi ci butto a capofitto. Pensate, la Categoria non ha chiesto alla Cassazione di pronunciarsi su nostre attività o richieste di esclusive, la Cassazione l'ha fatto da sola e mai e poi mai si renderebbe strettamente necessario attendere le SSUU per intraprendere azioni:

invece abbiamo anche le SSUU. Si corre e ci si attiva.

Si tratta, di un “attendismo rinunciatario” privo di qualsiasi motivazione, ma anche di qualsiasi logica e utilità, direi anche deontologia, come vedremo. Diciamo che il pensiero potrebbe anche sfociare nell'ipotizzare di essere in presenza di un “atteggiamento rinunciatario di comodo”, indipendentemente da quale sia l'eventuale posizione di comodo opzionata.

3. SENSO DI GIUSTIZIA – Salvo che non sia cambiato qualcosa e io non me ne sia accorto, noi dovremmo essere una “Categoria di Giustizia” e noi tutti “Donne/Uomini di legge”. Se pur vero esistano Sentenze “diverse” (che non voglio chiamare “contrarie”) ciò significa che dalla Cassazione giungono diverse modalità di trattamento per stessi reati (abusivismo) e questo, di per se, costituisce una ingiustizia alla quale ci dovremmo opporre per primi proprio noi. Prendendo ad esempio una Sentenza favorevole ed una non favorevole sullo stesso tema e con stesse caratteristiche, abbiamo, quindi, la presenza di due cittadini con giudizio finale diverso: un assolto e un condannato. E' giusto questo? No. Non solo. Da dove deriverebbe l'esercizio abusivo per taluni cittadini privati e non per le associazioni di categoria?

Allora perché la Categoria direttamente interessata non promuove azioni tendenti ad ottenere “chiarezza e giustizia”?

Quali sono le armi per combattere l'esercizio abusivo della professione e tutelare la fede pubblica, gli interessi pubblici?

Ci pensa la Cassazione a tutelare in forma "alternata" la fede pubblica?

Come possono esercitare le loro funzioni gli Ordini territoriali e il CN senza parametri di riferimento?

Adesso che la Cassazione sostiene che contabilità-dichiarativi sono esclusiva dei DCEC, gli Ordini agiscono sui territori?

Possono farlo? E Come? Verso chi? Potrebbe essere il momento per alleanze e chiudere i confini in comune con altri?

Come si vede sono tutte legittime domande che richiedono solo una scelta: agire.

4. LA SENTENZA “DIFFERENTE” – Pur accettando l'obbligo di citare le Sentenze contrarie a quelle in oggetto di analisi quanto riportato nelle ultime Sentenze non è contenuto nelle precedenti, non solo, ma è stato ben identificato un preciso termine temporale per considerare inutili tutte le sentenze di riferimento a anni precedenti.

Ma cosa aspettiamo?

Per quale motivo non ne vogliamo tener conto?


Esiste uno spartiacque tra “attività libera” e “attività esclusiva”, fare riferimento a sentenze passate non ha alcun senso.

Si tratta, pertanto, di una novità di assoluto rilievo che dovrebbe essere uno dei punti forza per una azione da parte dell'intera Categoria.

Perché non viene attivata?

Non solo, ma se ricordate tutti, l'unificazione degli Albi aveva alla base proprio quella di “essere più forti e contare di più”. Ricordo ancora che, nel trattare il tema esclusive/riserve (fine anni '90) la tesi prevalente di ambedue gli Albi di allora era “prima la fusione che serve ad avere una voce unica per la richiesta di esclusive” (ho messo i file nel Gruppo). Adesso una Sentenza, non richiesta, sostiene proprio che dal momento di efficacia della fusione i DCEC “contano di più” e attribuisce loro esclusive, non chieste, tra l'altro.

Risultato? Approccio rinunciatario. Perché?



5. CRISI DI IMPRESA – Protagonisti della rivoluzione i DCEC. Creiamo indici, alert, procedure per “prevenire”. Tutto il ragionamento (che sintetizzo) sulla prevenzione della crisi di impresa si basa sulla “corretta tenuta di una contabilità” che consente di effettuare analisi, proiezioni, previsioni, ecc. finalizzati

alla prevenzione di una crisi di impresa. La contabilità è il fulcro di tutto. La contabilità è il luogo virtuale dove si attueranno una parte dei Principi Contabili ed è quella che dovrà fornire dati, informazioni, documenti, ecc. per monitorare l'impresa.

A chi la facciamo fare? Non solo a chi la facciamo fare, ma anche l'attività per tutto il processo di monitoraggio lo faranno anche altri, ovviamente.

Se è vero che il mondo cambia (tesi ricorrente nel dibattito professionale), è anche vero che cambia da questo punto di vista e se “il nuovo mondo” richiede maggiore professionalità imprenditoriale alle imprese proprio per gestire al meglio la “crisi di impresa”, allora cambia anche per la gestione contabile che ha, di fatto, l'obbligo di essere (anche se in forma terziarizzata) gestita in modo ancor più professionale affidandola a professionisti che hanno fatto il percorso dei DCEC ottenendone la competenza riportata nel 139.

La Cassazione sostiene e supporta, in un qualche modo, tutto questo e noi rifiutiamo? Perché?

6. MARKETING E POLITICA – Non ultimi, ma ben presenti in modo stabile, altri due temi, racchiusi in uno in quanto possono anche interfacciarsi e collegarsi.

Per come sta funzionando oggi la comunicazione (di pari passo con la politica), importanti punti lo diventano anche

questi, pur non strettamente professionali e istituzionali, ma meramente strategici. Sono argomenti che mi limito a segnalare e ne risparmio la trattazione in quanto articolati e complessi con molte sfumature e peculiarità, ma anche con necessità di specifiche conoscenze basilari.

Rimangono, di fatto, temi di diretto interesse alla “azione/non azione” e anche per, in tema di marketing, consolidare ulteriormente l'immagine della figura del DCEC sul mercato di diretto riferimento di circa il 90% della Categoria e anche per contrastare fenomeni “imbonitori” sempre in aumento.

7. **ASSENZA DI RISCONTRI** – In aggiunta ai motivi più tecnici, è opportuno aggiungere anche altri motivi, alquanto importanti. Il riferimento è all'assenza di riscontri e interesse da parte di alcuni interlocutori ai quali è stato indirizzato il documento, considerando che il lavoro prodotto e divulgato è comunque frutto di una volontaria aggregazione di alcuni Colleghi che hanno messo a disposizione tempo, energie e conoscenze per formulare un indirizzo ad interesse collettivo e poi fatto maturare e apprezzare in un contesto più ampio attraverso uno strumento di comunicazione e interazione.

Una tale complessa attività non dovrebbe essere presa in considerazione da chi di competenza solo se generata da

organismi ufficialmente costituiti nella Categoria. E' un grosso errore. Prova di questa affermazione lo è proprio la considerazione e l'interesse (oltre ai complimenti circa il contenuto) da parte di alcuni esponenti della Categoria con ruoli nazionali e con i quali sono ancora in corso contatti proprio sull'iniziativa che ha, però, la necessità di essere gestita compatibilmente a tutta una serie di problematiche “impegnative” che interessano proprio la Categoria.

Diverso approccio, invece, da altri incaricati alle funzioni di interesse collettivo, approccio di manifesto disinteresse.

Ecco, un approccio così distaccato, genera ancora più distacco, genera attrito, genera mancato apprezzamento e tanto altro di negativo con effetto, non solo nei confronti di chi si pone su un piedistallo di superiorità intellettuale, di organo non solo giudicante, ma anche pensante o meglio, dotato di capacità di pensare il meglio per tutti, ma anche di chi, invece, non assume tale atteggiamento e non ha possibilità di agire per la carica/ruolo che non glielo consente.

Un grossolano “errore di politica interna”, ovviamente, ma che consente e concede a tutti di entrare in possesso di altri elementi di valutazione qualitativa verso i diretti interessati.

In pratica, chi pensa di poter giudicare, diventa il primo ad essere

giudicato, ma nello stesso giudizio ci vanno anche “gli uomini di buona volontà”.

8. **ASSENZA DI DIFFUSIONE** – Non possiamo dimenticare in questa lista anche l'assenza di divulgazione del documento per rendere edotti e informati il più alto numero di Colleghi. Non solo, ma una divulgazione può anche essere integrata da altre azioni per la Categoria, esempio, la verifica di specifici temi direttamente sui territori, la partecipazione (e la sollecitazione) alla Categoria, la raccolta di altre idee, il coinvolgimento, l'attivazione di momenti di “vita di Categoria”, ecc., ecc..

Facile da intuire cosa significhi una tale scelta, facile anche capire e comprendere cosa significhi “non agire”.

9. **NESSUNA RICHIESTA "ESITO POSITIVO"** – A tutto quanto esposto non possiamo che concludere con un elemento che dovrebbe rimuovere qualsiasi timore all'azione (salvo sia presente "l'assenza di voglia all'azione").

Infatti, ritengo che nessuno pensi che risulti fondamentale l'ottenimento di risultati in quanto è il provarci il primo risultato.

Si perché tra il non agire e l'agire non ottenendo un risultato positivo, l'agire fa la differenza rispetto alla carica alla quale ci si è proposti e premia proprio chi agisce il quale, in questo modo, avrà certamente

svolto il suo mandato ancor meglio di quel che quotidianamente fa.

L'ORDINAMENTO E IL CODICE DEONTOLOGICO

Vediamo adesso come l'Ordinamento e il Codice Deontologico, a parere di chi scrive, mettono tutti i dirigenti in pericolo di non adempiere o non aver adempiuto ai loro mandati.

La premessa è che ogni singolo dirigente è anche singolo iscritto e su ogni singolo iscritto cadono le norme deontologiche e quelle dall'Ordinamento di carattere "comune", mentre su ogni singolo dirigente cadono quelle specificatamente dedicate alla carica ricoperta, sia in forma singola, sia in forma collegiale con altri dirigenti.

Partiamo dall'**Ordinamento**

ORDINI TERRITORIALI

12. *Attribuzioni del Consiglio.*

1. *Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:*

b) ***vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;***

f) ***vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine"***

CONSIGLIO NAZIONALE

L'articolo 29 (Attribuzioni) niente dice sul tema. I punti elencati non fanno

alcun riferimento a forme di tutela tra i compiti del CN.

Il massimo che troviamo nel D.Lgs.139 sono

2. Esercizio della professione.

1. *Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.*


2. *Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel Capo IV del presente decreto legislativo.*

L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.

3. *L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.*

3. Tutela dei titoli professionali.

1. *È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui al successivo articolo 39, sia del termine abbreviato «commercialista» da parte di chi non ne abbia diritto.*



Occorre dire, però, che l'articolo 29 contiene l'importante lettera e): "*vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine*".

Pertanto, l'obbligo di vigilanza a tutela della professione cade sugli Ordini Territoriali, mentre il CN ha obbligo di vigilanza sul loro operato.

I dirigenti degli OT rispondono, quindi, a quanto posto a loro in obbligo dall'Ordinamento, quindi, ad una legge.

ASSOCIAZIONI

Per le associazioni valgono gli statuti e, a parere di chi scrive, tutti gli statuti, nelle varie formule che ognuno adotta, hanno come scopo e oggetto associativo una serie di tutele, come minimo, degli iscritti alla specifica associazione, se non addirittura qualcuno che ha inserito quella dell'intera categoria.

Pertanto i dirigenti delle associazioni, in quanto tali, rispondono solo ai loro iscritti per quanto riguarda gli scopi associativi e l'appartenenza è volontaria.

Adesso passiamo al **Codice Deontologico.**

All'articolo 28 (Incarichi Istituzionali) il primo comma recita: "*1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale **adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto***"

Sempre all'articolo 28, il secondo comma (riporto parziale) ci interessano solo le prime parole quando recita: "*2. **Egli gestisce con trasparenza e oculatezza le attività dell'Ordine e...***"

Pertanto, ogni singolo dirigente risponde deontologicamente del suo operato che deve essere svolto nell'interesse pubblico e degli iscritti ai quali deve anche rendere conto di tale operato e, potremmo sostenere, anche di quanto riceve in termini di segnalazione, ad esempio, per quanto andiamo a vedere di seguito.

Adesso passiamo all'Articolo 42 (Esercizio abusivo dell'attività professionale)

Recita l'articolo: *“È vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione.*

Nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio di Disciplina”.

Questo articolo va letto anche con un altro che, tra l'altro, risulta anche simile, ed è il comma 3 dell'articolo 5 (Interesse pubblico):

“3. Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina”.

Pertanto, ogni singolo iscritto, dovrebbe essere a conoscenza delle sentenza e del

comunicato stampa del Presidente Miani, di certo è che ogni singolo dirigente è “sicuramente” a conoscenza e se non lo fosse sarebbe ancor più grave.


Pertanto, ogni singolo dirigente ha sempre avuto e ha tutt'ora l'obbligo di procedere con specifiche azioni nei confronti di coloro che aderiscono alle associazioni dei tributaristi ex L.4/2013.

Come operare? I modi esistono, ma sta ai dirigenti decidere quali.

Esistono anche le possibilità con le quali ogni singolo iscritto possa procedere alla segnalazione dell'abusivismo di cui L.4/2013.

Esistono anche le possibilità con le quali ogni singolo iscritto possa procedere a segnalare qualsiasi dirigente che non opera per contrastare l'abusivismo di cui alla L.4/2013, considerandola una violazione del codice deontologico in quanto, tale dirigente, sa e conosce i termini e i confini che la Cassazione ha tracciato in merito all'abusivismo di cui alla L.4./2013.

Riepilogando, dalla lettura combinata di sentenze



CONCLUSIONI/RIFLESSIONI

Partiamo da alcuni presupposti:

1. Sulla base dell'ordinamento c'è una attività di “vigilanza” che spetta agli OT

indipendentemente da segnalazioni di iscritti

2. Sulla base del codice deontologico qualsiasi iscritto ODCEC che venga a conoscenza di esercizio abusivo ha l'obbligo di segnalare e non importa come o da chi ne viene a conoscenza, vale il “chiunque”
3. Sulla base della posizione soggettiva un iscritto che ricopre cariche è anche un iscritto e la citata regola vale anche per lui
4. Sulla base del fatto che le segnalazioni relative alle sentenze sono state consegnate a “colleghi” e anche a “consiglieri”, sugli stessi ricade l'obbligo di gestire con trasparenza le attività dell'Ordine e agire per le proprie funzioni
5. Sulla base dei contenuti delle sentenze, le stesse dichiarano che un qualsiasi iscritto ad una associazione L.4/2013 è un abusivo e la notizia diventa “pubblica” senza necessità di essere circostanziata o di doverla segnalare a carico di un iscritto. Chi ha ruoli di dirigenza e “vigila” può agire per “tutela”, senza segnalazione
6. Sulla base di una non azione scatta il mancato rispetto delle proprie funzioni e, ancor più certo, il mancato rispetto del codice deontologico negli articoli citati

7. Sulla base dello stesso codice deontologico, l'iscritto che viene a conoscenza del mancato rispetto del codice deontologico, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ordine
8. Sulla base di queste due ultime considerazioni, chi ha inviato l'iniziativa delle sentenze della Cassazione potrebbe considerare mancato rispetto del Codice Deontologico (e non solo) la non azione degli OT, ma anche di tutti gli altri Collegi ai quali ne ha dato notizia.

**Odcec di Livorno*

ESCLUSIVE PROFESSIONALI ED ASPETTI PREVIDENZIALI DI MAURO SCARPELLINI*

La tematica delle competenze riservate appassiona da sempre e via via in misura crescente molte categorie professionali. La misura è ormai cresciuta a dismisura e trovo fondate nella verità alcune azioni e alcuni atti legislativi che annovero nella specialità delle furbizie per "invadere" campi altrui da parte di chi ha avuto o ha ancora posizioni che consentono un'applicazione concreta del "traffico di influenze". Evito nomi e cognomi, basti l'affermazione fatta.

Altri Collegi si sono occupati e si occuperanno del tema con riferimento ai vari aspetti che ne compongono lo spessore tematico, compresa la fede pubblica da garantire ai clienti sulla qualità della prestazione resa. Mi è

capitato in altre sedi di constatare che un aspetto molto importante venga omissso nelle considerazioni benché direttamente connesso con le valutazioni demografico-attuariali che sono basilari ed ineliminabili per la sussistenza della Cassa di previdenza della categoria.

Mi sono sempre reso conto che la sensibilità nei confronti di questo aspetto dipenda prevalentemente da due fattori, non esclusivi ma prevalenti. Uno è la particolare conoscenza di aspetti scientifici e metodi tecnici che presiedono le previsioni e le elaborazioni demografico-attuariali. Per padroneggiarle non sono certo sufficienti gli studi di statistica e di matematica finanziaria compiuti a livello universitario. L'altro fattore è l'apparente lontananza temporale della pensione e degli effetti concreti delle previsioni stesse.

Esposti in sintesi questi due fattori non meraviglia che in vari ambienti, in varie sedi anche governative, in varie sedi di organizzazioni di liberi professionisti si tenda a saltare l'argomento della sostenibilità demografico-attuariale di lungo periodo e si passi oltre.

Le materie professionali attribuite per competenza professionale ad una categoria di professionisti devono permanere senza allungamenti, scivolamenti, compartecipazioni con competenze meno professionali di categorie più o meno contigue. E' doveroso considerare che le competenze non sono apparentabili alle sciocchezze sulla libertà di esercizio professionale perché il limite della

competenza esiste non solo verso professioni visibilmente nette nelle loro attribuzioni, quali - un esempio per tutti - sono i medici. Ci sono professioni giuridico-economico-amministrative che possono avere alcune - sia chiaro, solo alcune - differenze di competenze visibilmente non percepite e, pertanto, le attribuzioni professionali sono considerate equivalenti di altra professione.



Per fronteggiare detta superficialità valgono la preparazione di fondo, che è basilare, e valgono le specializzazioni attestate e praticate e l'aggiornamento professionale.

Osservo che una indeterminazione quantitativa demografico-categoriale, cioè un'incertezza sulla numerosità dell'appartenenza ad una professione, determina incertezza nelle previsioni demografico-attuariali di lungo periodo e, contemporaneamente, una negazione di una probabile sostenibilità dell'equilibrio di lungo periodo della previdenza organizzata e gestita dalla Cassa della categoria.

Quindi le riserve o esclusive e la chiarezza massima possibile su ciò di cui una professione può occuparsi sono aspetti semplicemente fondamentali per

la previdenza della categoria professionale medesima.

Quando ero Direttore Generale della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti e Consigliere del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale presso il Ministero del Lavoro detti il mio contributo a colpire un modo di fare le previsioni demografico-attuariali di tipo meno che artigianale, pur se firmate da attuari. Quel modo derivava dai tolleranti controlli delle previsioni che venivano compiute prima delle privatizzazioni delle Casse di previdenza. Sostanzialmente si aggiustavano un po' i dati dell'esercizio precedente, aumentando un po' qui, aumentando un po' lì, si seguiva di massima l'andamento della crescita dei professionisti in base al numero degli iscritti agli Ordini e via così. Qualche fondo, però, non riuscì ad arrivare alla privatizzazione e scoppiò prima. Ricordo il fondo pensioni dei dirigenti delle aziende industriali eppur lessi nell'ultima relazione degli attuari che la categoria aveva prospettive positive. Scoppiò.

Pur applicando rigorosi criteri di previsione e di equilibrio che nel tempo sono stati sempre più mirati al massimo di sicurezza possibile, dobbiamo ricordarci che per loro natura permangono probabilistici; probabilistici non vuole dire certi e nel lungo periodo non possono includere nelle previsioni possibili shock di qualsiasi origine ma con un effetto demografico incidente sulle previsioni di permanenza in equilibrio (e in vita) della Cassa.

Dunque, la questione delle riserve professionali va congiunta con la tematica previdenziale non in modo generico ma con puntuali ragionamenti di fondo, specifici, con numeri alla mano, previsioni di tendenze e certezze di attribuzioni e competenze.

Non mi pare che su quanto ho scritto ci sia al momento un'attenzione preoccupata quanto occorrerebbe.

**già Direttore Generale della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti e Consigliere del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale presso il Ministero del Lavoro*





9 aprile 2021


Le esclusive in Europa

disciplina comunitaria e realtà di
Francia e Germania.



prologo

- + Crescita del PIL, tra **1995 e 2014** solo **+1,8%** in Italia, **+ 28,7%** in Germania, **+86,1%** in Irlanda
- + Come italiani però il primo dato che salta all'occhio è il nostro record negativo, solo dell'1,8% la crescita per il nostro Paese.
- + Persino la Grecia, grazie alle performance precedenti la grande crisi, fa molto meglio, con un +13,5%.
- + La **Germania è cresciuta del 28,7%** più della **Francia, +20,7%** e della **Spagna, +23,9%**, ma meno del **Regno Unito, +33,8%** e soprattutto meno dell'**Irlanda**, che da vera tigre celtica ha il record massimo, + 86,1%.
- + Molto bene anche **Svezia e Finlandia, +41%** circa.



Italia 1859

- + Istituzione delle Scuole Superiori di Commercio.
- + Dal 1868 fino al 1906 si sviluppano le scuole di VENEZIA GENOVA BARI MILANO (BOCCONI) TORINO E ROMA.
- + Nascono i primi ordini professionali:
 - 1874 Avvocati
 - 1875 Notai
 - 1906 Ragionieri
 - 1910 Medici

1906-1924

L'occasione (o la confusione)

- + RD 705/1906 disciplina della professione di Ragioniere.
(per l'iscrizione erano richiesti **4 anni** di praticantato)
- + 1911 sulla falsariga della L 8/06/1874 (Avvocati) si costituiscono 11 associazioni provinciali di Laureati in scienze economiche e commerciali.
(per l'iscrizione erano richiesti **2 anni** di praticantato)
- + Inizia il dibattito sulla riunione delle due professioni → 1924
istituita una commissione composta da 3 Ragionieri e 3 Laureati
per un percorso di unione delle 2 categorie*.

(*dal 1906 al 1913 in causa tra loro per la diversa durata del praticantato, questione risolta dal Consiglio di Stato nel settembre 2013 che giustifica la minore durata del praticantato per i laureati in virtù del diverso titolo di studio conseguito)

1929 L'evoluzione

- + Interessamento delle forze economiche politiche e sociali per un maggior rigore scientifico nello studio dell'economia e delle tecniche commerciali,
- + Necessità di formare operatori economici con **competenze specifiche**
- + Introduzione nei piani di studio di scienza delle finanze e diritto tributario
- + Necessità di formare **esperti fiscali specializzati** nell'assistenza tributaria a imprese e privati

1952/53 - Il Grande Equivoco 1

Legge 28 dicembre 1952 n. 3060 *

Il Governo è delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva;

...toli, analoga preparazione tecnica a svolgere una determinata attività professionale. Or bene, sarebbe non equo, oltre che non conforme agli ordinamenti scolastici, né rispondente alle esigenze della pratica, che attività professionali esplicabili da diverse categorie di professionisti fossero attribuite ad una sola di esse. D'altra parte, non sarebbe neppure agevole stabilire confini precisi e costituire quasi dei compartimenti-stagno fra attività attribuite alle varie professioni, creando in tal modo barriere insormontabili che, in definitiva, si risolverebbero in un danno per gli stessi professionisti, dato che la realtà dell'attività professionale non si presta, nella sua multiforme varietà, ad essere divisa in settori e dato che il progresso e la cultura

* Il DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212 (in SO n.276, relativo alla G.U. 15/12/2010, n.292) [ha disposto \(con l'art. 1, comma 1\) l'abrogazione dell'intero provvedimento.](#)

1952/53 - Il Grande Equivoco 2

- + IL DIVIETO DI PREVEDERE ESCLUSIVE PER LEGGE VENIVA CIRCOSCRITTO ALL'INTERNO DELLE SOLE PROFESSIONI RICONOSCIUTE, TENUTO CONTO ANCHE DELL'INTERDISCIPLINARITA' DELLE STESSE
- + MA QUELLE ATTIVITA' POTEVANO ESSERE SVOLTE SOLO DA COLORO CHE ERANO ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI O COLLEGI.

La direttiva 2018/958

test di proporzionalità

+ 17° considerando:

Qualora **l'accesso alle attività** di lavoro subordinato o autonomo **e l'esercizio di tali attività** siano subordinati al rispetto di determinati requisiti relativi a specifiche qualifiche professionali, stabiliti direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali requisiti siano **giustificati da motivi di interesse generale**, come quelli ai sensi del TFUE, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. È altresì necessario chiarire che, tra **i motivi imperativi di interesse generale**, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il **mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale**; la **tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi**, anche attraverso la garanzia della qualità dei lavori di artigianato, e dei lavoratori; la tutela della **buona amministrazione della giustizia**; la garanzia **dell'equità delle transazioni commerciali**; la **lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali**, e la **salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali**; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; **la proprietà intellettuale**; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale; e gli obiettivi di politica culturale

La direttiva 2018/958

test di proporzionalità

+ 20° considerando:

Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, è opportuno tener conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei **rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori**, i professionisti o terzi. È opportuno prendere in considerazione anche il fatto che, **nell'ambito dei servizi professionali**, si osserva in genere **un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti**, dato che i professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere.

+ 24° considerando:

La **regolamentazione** tramite **attività riservate** e **titoli professionali protetti** dovrebbe essere presa in considerazione laddove i provvedimenti **mirino a prevenire un rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico.**

La direttiva 2018/958

test di proporzionalità

+ 28° considerando:

L'introduzione di ulteriori requisiti può essere idonea per **conseguire gli obiettivi di interesse pubblico**. (...)

l'affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale può essere **considerata appropriata** laddove tali organizzazioni o ordini professionali sono **incaricate dallo Stato di salvaguardare i pertinenti obiettivi di interesse pubblico, ad esempio supervisionando l'esercizio legittimo della professione o organizzando o supervisionando la formazione professionale continua**. (...)

Gli Stati membri potrebbero valutare la **possibilità di stabilire requisiti tariffari minimi e/o massimi** che i prestatori di servizi dovranno rispettare, in particolare per i servizi ove ciò sia necessario ai fini di un'applicazione efficace del principio del rimborso delle spese, purché tali restrizioni siano proporzionate e siano previste, **se necessario, deroghe alle tariffe minime e/o massime**

Asimmetrie informative

- + Asimmetrie informative
- + Mercati cosiddetti «credence goods»
- + I rischi delle asimmetrie informative:
 - + → Adverse selection → tariffe
 - + → Moral Hazard → Deontologie professionali

Il D. Lgs. 16 ottobre 2020 n. 142

- + All'art 2 recepisce le definizioni di «titolo professionale protetto» e di «attività riservata» introdotti dalla direttiva e di «soggetti regolatori»
- + All'art.4, sviluppato in 10 commi recepisce gli articoli 6 e 7 della direttiva che a loro volta declinavano in norme i considerando

Steuerberater



+ Tax Advice Act 16/08/1961 → 21/12/2019

+ §2 → L'assistenza in materia fiscale è riservata

+ §3 → Sono autorizzati a fornire assistenza fiscale:

1 Consulenti fiscali, agenti fiscali, avvocati, avvocati europei affermati, revisori dei conti e commercialisti giurati,

2. Società di partenariato i cui partner sono esclusivamente le persone indicate al numero 1,

3. Società di consulenza fiscale, studi legali, società di revisione e società di revisione.

+ Ordinanza 11/11/1979 → 18/07/2016 disciplina l'iscrizione alla Steuerberaterkammer

+ Ordinanza 17/12/1981 → 12/07/2017 remunerazione consulenti fiscali → **tariffe obbligatorie**

Expert Comptables



- + Ordinanza n. 45-2138 del 19 settembre 1945 che istituisce l'Ordine degli expert comptable e disciplina il titolo e la professione di expert comptable.
- + Esclusiva sulla contabilità e la tenuta dei conti e la formazione dei bilanci.
- + Se una società non ha un organizzazione interna per la tenuta della contabilità può affidare quest'attività solo ad un Expert Comptable iscritto.
- + A tutela e garanzia dell'impresa stessa, dei suoi finanziatori, dei suoi dipendenti lavoratori, della pubblica amministrazione dei suoi fornitori
- + Colui che svolge servizi di tenuta della contabilità senza essere iscritto è perseguito penalmente per esercizio illecito di professione ed abuso del titolo.

Annuaire des experts-comptables

La consultazione di questo elenco consente di verificare che il professionista di quale attività si tua attività sia un commercialista, e che sia iscritto sotto il Patto dell'Ordine. Qualsiasi avviso inerente alla contabilità e sapere dell'industria prerogative dell'esercizio della professione può essere svolto solo da un Dottore Commercialista. Se non riesci a trovarlo nella directory, completa il modulo di segnalazione o contatta il Consiglio dell'Ordine nella tua regione.

Criterio di ricerca

Nome / Cognome / Società

Città / Codice postale

Seleziona un rapporto

ricerca

ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES 

Il modulo consente di segnalare qualsiasi atto, nonché ogni sospetto, di esercizio illecito della professione di Dottore Commercialista. La tua segnalazione sarà inoltrata al Consiglio regionale dell'Ordine competente, responsabile del monitoraggio e dell'investigazione dell'attività contestata.

Modulo di rapporto di esercizio illegale

* Indica i campi obbligatori

Telefono

E-mail *

Regione *

- Selezionare -

Sei un dottore commercialista?

Messaggio *

800 caratteri rimanenti

Al sensi del Data Protection Act del 6 gennaio 1978 e successive modifiche e del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, i tuoi dati personali sono soggetti al trattamento informatico da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, gestione della segnalazione effettuata.

Hai diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione, diritto all'oblio e diritto alla portabilità soggetti alle disposizioni legali e regolamentari applicabili.

Puoi esercitare questi diritti inviando un'e-mail al DPO del Board of Governors all'indirizzo dpo@ce.experts-comptables.org a cui avrai allegato una copia del tuo documento di identità.

C'erano un tedesco un francese ed un italiano (sembrerebbe una barzelletta)

			
	5 anni università + 36 mesi di tirocinio	5 anni di università + 36 mesi di tirocinio	5 anni di università + 18 mesi di tirocinio
	Esclusive su: - Predisposizione e presentazione dichiarazione dei redditi - Contenzioso tributario	Esclusive su: - tenuta scritture contabili - predisposizione bilanci	Esclusive su: - - - -
	OBBLIGATORIE, derogabili in aumento con il consenso scritto del cliente	OBBLIGATORIO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI	OBBLIGO DI PREVENTIVO DI MASSIMA
	Ministero delle Finanze Ministero della Giustizia	Ministero dell'Economia nazionale	Ministero della Giustizia

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?newlang=en

Ricerca | A proposito di questo sito | Contatto | Avviso legale | Biscotti | Inglese (en)



THE EU SINGLE MARKET

Regulated professions database

Commissione europea > Mercato interno > Libera circolazione dei professionisti > Database delle professioni regolamentate

Il database contiene informazioni sulle professioni regolamentate, statistiche sui professionisti migranti, punti di contatto e autorità competenti, come fornito dagli Stati membri dell'UE, dai paesi SEE, dal Regno Unito e dalla Svizzera.

LA MIA PROFESSIONE È REGOLAMENTATA IN UN ALTRO PAESE?

Paese in cui hai conseguito la qualifica:

Paese in cui desideri praticare:

Professione che desideri esercitare:

Inserisci qui un nome generico di una professione nella lingua del sito o, se non è possibile, il nome della professione regolamentata nella lingua del paese di origine o ospitante.

CERCA PROFESSIONI / PAESI SPECIFICI

- [Nomi generici di professioni](#)
- [Professioni regolamentate per Paese, con autorità competenti](#)

STATISTICHE

Professionisti che si trasferiscono all'estero (stabilimento)

- [Statistiche generali](#)
- [Geografia della mobilità](#)
- [Classifica: le professioni più mobili](#)

Mobilità temporanea

- [Statistiche generali](#)
- [Geografia della mobilità](#)
- [Classifica: le professioni più mobili](#)

Mappa interattiva

LINK UTILI

- [Centri di assistenza](#)
- [Siti web nazionali sulle professioni regolamentate](#)
- [Libera circolazione dei professionisti - Politica e diritto dell'UE](#)
- [La tua Europa](#)
- [Solvit - Risoluzione efficace dei problemi in Europa](#)
- [Punti di contatto unico](#)



Generale

Decisioni

Statistiche

Mobilità temporanea

Dichiarazioni

Statistiche

Autorità competenti

Informazioni sullo screening

Proporzionalità (fino al 18.1.2016)

Informazioni sulla proporzionalità

1. Hai esaminato se i requisiti del tuo ordinamento giuridico nazionale sono discriminatori direttamente o indirettamente sulla base della nazionalità o della residenza?

Sì. Sia le disposizioni sulle forme legali consentite delle società di consulenza fiscale (sezione 49, paragrafo 1, della legge sulla consulenza fiscale (*Steuerberatungsgesetz*)) sia l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale si applicano a tutte le società di consulenza fiscale stabilite in Germania, indipendentemente da nazionalità o luogo di residenza degli azionisti e dei rappresentanti autorizzati delle società. I requisiti non sono quindi discriminatori sulla base della nazionalità o della residenza.

2. Quale dei seguenti motivi imperativi di interesse generale giustifica la misura o le misure?

- Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi
- Salvaguardare la buona amministrazione della giustizia
- Tutela dei creditori

3. Quali rischi o benefici specifici avete identificato che le vostre misure sono progettate, rispettivamente, per minimizzare o massimizzare?

Cerca di essere specifico nel descrivere la natura dei rischi / benefici che hai identificato

Se hai selezionato più di un motivo prevalente relativo all'interesse generale in questione 2, assicurati di affrontare ciascuno di questi nella tua risposta. Ove possibile, includi le prove.

Disposizioni relative alle forme giuridiche:

Le disposizioni della sezione 49 comma (1) della legge sulla consulenza fiscale disciplinano in modo definitivo le forme legali consentite per le società di consulenza fiscale. **Queste disposizioni hanno lo scopo di garantire che i clienti siano in grado di valutare se una società di consulenza fiscale ha una forma giuridica in cui la responsabilità è limitata al patrimonio aziendale o se una persona fisica è anche responsabile personalmente.** Il motivo della restrizione alle forme giuridiche specificate nella disposizione sopra citata è in parte dovuto al fatto che tali forme giuridiche mostrano un sufficiente grado di trasparenza in merito ai rapporti di agenzia e agli assetti proprietari a causa della loro struttura organizzativa e del fatto che sono obbligate ad essere iscritte in un registro pubblico (registro di commercio o registro delle unioni di persone).

Obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale:

L'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale protegge il cliente dai danni ai suoi beni a seguito di una consulenza errata di un consulente fiscale. Questo contrasta efficacemente rischi specifici come il fallimento del cliente e la perdita del lavoro. Allo stesso tempo, l'obbligo di stipulare un'assicurazione tutela il consulente fiscale dalle conseguenze finanziarie della propria responsabilità per errori professionali commessi e, di conseguenza, tutela la sussistenza economica del consulente fiscale.

4. In che modo specificatamente operano le vostre misure per minimizzare i rischi o massimizzare i benefici identificati nella domanda 3?

Quando si risponde a questa domanda, cercare di spiegare in che modo le misure prevengono i rischi o garantiscono i benefici.

Se hai selezionato più di un motivo prevalente relativo all'interesse generale nella domanda 2, assicurati di affrontare ciascuno di questi nella tua risposta. Ove possibile, includi le prove.

Disposizioni relative alle forme giuridiche:

La restrizione alle forme giuridiche tedesche serve a tutelare i consumatori, perché hanno familiarità con queste forme giuridiche (es. GmbH) e quindi - a differenza delle forme giuridiche straniere - sono più in grado di giudicare se, in caso di danno, come clienti lo faranno avere accesso ai beni personali delle persone fisiche o se la responsabilità sarà limitata ai beni della società, come nel caso ad esempio di una GmbH. Oltre a ciò, questa restrizione rende anche più facile per le camere dei consulenti fiscali, in qualità di autorità competente per l'autorizzazione, verificare se la società soddisfa i requisiti legali in termini di rapporti di agenzia e assetti proprietari.



Generale

Istituzione

Decisioni

Statistiche

Mobilità temporanea

Dichiarazioni

Statistiche

Autorità competenti

Informazioni sullo screening

Proporzionalità (fino al 18.1.2016)

**Informazioni sulla
proporzionalità****1. Hai esaminato se i requisiti del tuo ordinamento giuridico nazionale sono discriminatori direttamente o indirettamente sulla base della nazionalità o della residenza?**

L'esercizio temporaneo in Francia della professione di dottore commercialista con il titolo professionale dello Stato di stabilimento, senza iscrizione all'albo dell'Ordine, non richiede lo stabilimento in Francia (articolo 26-1 dell'ordinanza del 19 settembre 1945). Solo una dichiarazione scritta, prima del primo servizio, deve essere inviata al Consiglio Superiore dell'Ordine. Questa dichiarazione specifica la copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale di questo fornitore di servizi. I documenti allegati alla presente dichiarazione sono solo quelli necessari per verificare il rispetto delle condizioni dell'articolo 26-1. Altrimenti, non è previsto il requisito della cittadinanza per l'iscrizione all'albo dell'Ordine e l'esercizio della professione di Dottore Commercialista sotto tale titolo (artt.3 così come modificato dalla legge 23 luglio 2010 e dall'ordinanza del 30 aprile 2014, artt.26 e 27 del D. Ordinanza del 19 settembre 1945), né per il conseguimento del diploma francese di dottore commercialista, via principale per l'iscrizione all'albo. D'altra parte, l'iscrizione all'albo dell'Ordine e la possibilità di utilizzare il titolo di dottore commercialista richiedono che una persona fisica eserciti all'interno di un'entità in Francia, l'iscrizione deve essere richiesta al Consiglio regionale nel distretto in cui si trova l'indirizzo dell'ente (vedi punto 2.3). Anche le società che utilizzano il titolo di società di revisione contabile devono essere stabilite in Francia. Ma, Dal momento che l'ordinanza del 30 aprile 2014 che modifica l'ordinanza del 19 settembre 1945, le persone fisiche o giuridiche dell'UE o parti dello Spazio economico europeo possono creare dottori commercialisti francesi. Le persone giuridiche dell'UE o le parti del SEE (società) possono anche registrare in Francia stabilimenti denominati "succursali", senza personalità giuridica. Lo stabilimento in Francia di persone fisiche o giuridiche iscritte all'albo è essenziale affinché l'Ordine possa esercitare il suo potere di controllo, in particolare in materia di etica e norme. Non vi è discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di residenza nell'esercizio della professione: - Le forme giuridiche autorizzate comprendono in particolare le società di diritto estero;

2. Quale dei seguenti motivi imperativi di interesse generale giustifica la misura o le misure?

- Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi
- Prevenzione delle frodi
- Tutela dei creditori

3. Quali rischi o benefici specifici avete identificato che le vostre misure sono progettate, rispettivamente, per minimizzare o massimizzare?

Cerca di essere specifico nel descrivere la natura dei rischi / benefici che hai identificato

Se hai selezionato più di un motivo prevalente relativo all'interesse generale in questione 2, assicurati di affrontare ciascuno di questi nella tua risposta. Ove possibile, includi le prove.

Beneficio atteso: garanzia della base fiscale e parafiscale (sociale) In Francia, fiscalità e contributi sociali sono direttamente collegati alla contabilità in virtù del principio di collegamento stabilito dall'articolo 38 quater dell'allegato III del codice generale delle imposte. Questa connessione tra contabilità, fiscalità e norme sociali è stata ribadita in più occasioni. Da quel momento in poi, le autorità pubbliche hanno creato la professione regolamentata di dottore commercialista. Le autorità pubbliche hanno costantemente ribadito il mantenimento del collegamento tra contabilità, tassazione e parafiscalità: nel 2005 durante la convergenza del PCF con gli standard IFRS, con il BOI n ° 213 del 30 dicembre 2005, con delibera del consiglio di amministrazione Rapporto del 23 dicembre 2013 n ° 346018 min. c / SAS Foncière du Rond Point. In caso di venir meno dei requisiti relativi alla professione, le autorità pubbliche non potrebbero più avere garanzie sufficienti sulla qualità della contabilità necessaria per la sicurezza della base fiscale e sociale. Rischio da ridurre al minimo: frode fiscale e sociale e danni alla protezione sociale dei lavoratori I documenti contabili sono utilizzati, tra l'altro, per determinare gli importi delle tasse e dei contributi sociali dovuti dalle imprese. È nell'interesse generale, quando un'impresa sceglie di esternalizzare la propria contabilità, imporre i requisiti di cui sopra, al fine di limitare il rischio di frode fiscale e sociale. Inoltre, il regolare monitoraggio contabile è uno strumento efficace nella lotta all'economia informale (e quindi alla tutela dei lavoratori e dei consumatori), richiedendo alle aziende di produrre la prova della loro attività. Il professionista è responsabile del lavoro e delle attività che svolge (articolo 12 dell'ordinanza del 19 settembre 1945): responsabilità di natura civile, penale o disciplinare. Beneficio atteso: affidabilità delle informazioni finanziarie L'affidabilità delle informazioni finanziarie (su cui si fondano la tutela dei creditori e la buona reputazione del settore finanziario) è il risultato di una filiera di produzione contabile che prevede l'intervento aggiuntivo dei contabili dipendenti delle aziende e dei contabili. Con il loro intervento, i contabili forniscono garanzie di affidabilità finanziaria. Garantiscono un controllo continuo e meticoloso e contribuiscono così al rispetto del quadro legislativo e regolamentare. La loro indipendenza e professionalità sono garantite da un codice etico e da standard professionali. I fornitori di servizi che non sono soggetti a un quadro etico e normativo non forniscono le garanzie necessarie per la protezione dei destinatari dei servizi e dei consumatori. Inoltre, l'esistenza di un Ordine consente di garantire che questi professionisti della regolamentazione siano applicati correttamente. Beneficio atteso: tutela dei destinatari dei servizi e del loro ambiente I requisiti relativi all'accesso e all'esercizio della professione assicurano che i professionisti abbiano tutte le competenze necessarie per cogliere, in piena sicurezza, la complessità amministrativa e fiscale e sociale, fondamentale per le aziende. Mancanza di qualifica professionale,



Generale

Istituzione

Decisioni

Statistiche

Mobilità temporanea

Dichiarazioni

Statistiche

Autorità competenti

Informazioni sullo screening

Proporzionalità (fino al 18.1.2016)

Informazioni sulla proporzionalità

1. Hai esaminato se i requisiti del tuo ordinamento giuridico nazionale sono discriminatori direttamente o indirettamente sulla base della nazionalità o della residenza?

No. La nazionalità non è un requisito. La residenza è richiesta per identificare il capitolo locale competente a cui deve essere iscritto un professionista; tale requisito può essere assolto anche con il criterio alternativo della scelta del domicilio professionale.

2. Quale dei seguenti motivi imperativi di interesse generale giustifica la misura o le misure?

- Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi

- Altro (prego specificare)

- identificazione del capitolo locale competente. Poiché la registrazione in uno dei 144 capitoli locali dipende dalla residenza / domicilio.

3. Quali rischi o benefici specifici avete identificato che le vostre misure sono progettate, rispettivamente, per minimizzare o massimizzare?

Cerca di essere specifico nel descrivere la natura dei rischi / benefici che hai identificato

Se hai selezionato più di un motivo prevalente relativo all'interesse generale in questione 2, assicurati di affrontare ciascuno di questi nella tua risposta. Ove possibile, includi le prove.

Come evidenziato, l'iscrizione è presso il Capitolo locale e l'identificazione del Capitolo competente è in base alla residenza / domicilio professionale. Il capitolo locale è competente per la registrazione, la supervisione e le misure disciplinari.

4. In che modo specificatamente operano le vostre misure per minimizzare i rischi o massimizzare i benefici identificati nella domanda 3?

Quando si risponde a questa domanda, cercare di spiegare in che modo le misure prevengono i rischi o garantiscono i benefici.

Se hai selezionato più di un motivo prevalente relativo all'interesse generale nella domanda 2, assicurati di affrontare ciascuno di questi nella tua risposta. Ove possibile, includi le prove.

Le misure non rappresentano un ostacolo ma piuttosto un criterio di identificazione dell'ente geografico competente.

5. Per quanto possibile, fornire le informazioni raccolte in merito agli effetti concreti delle misure.

Ad esempio, attraverso valutazioni d'impatto o informazioni raccolte durante l'attuazione o la revisione di una misura. Gli Stati membri che hanno subito riforme di recente possono in particolare essere in grado di contribuire utilmente a questo campo. Se si è in grado di fornire analisi costi-benefici, ciò sarebbe particolarmente prezioso.

Sarebbero ugualmente utili informazioni sul fatto che le misure abbiano effettivamente impedito con successo la realizzazione dei rischi (ad esempio il numero di sanzioni imposte, un calo delle trasgressioni dall'introduzione della misura o le conseguenze di precedenti modifiche del regolamento).

Se hai selezionato più di un motivo prevalente relativo all'interesse generale nella domanda 2, assicurati di affrontare ciascuno di questi nella tua risposta. Potresti anche voler includere prove sulla soddisfazione dei consumatori o altre misurazioni dell'impatto.

Nessuna considerazione rilevante.

6. L'obiettivo di interesse generale da lei indicato nella domanda 2 è perseguito in modo coerente e sistematico?

Nell'affrontare la tua risposta a questa domanda, considera esempi in cui hai affrontato rischi simili per professioni comparabili, non necessariamente all'interno dello stesso settore. L'approccio che hai adottato in questa particolare professione è paragonabile o distinto da casi simili e perché?

Sì. Il controllo viene effettuato dal capitolo locale sistematicamente come parte del controllo formale prima della registrazione.

	Professione	regolamentazione	Normativa di riferimento	Link.
	Comptable Conseil économique Comptable da esperti	Riserve di attività e titolo protetto	Legge del 2 settembre 2011 che regola l'accesso alle professioni di artigiano, commerciante, industriale nonché ad alcune libere professioni.	http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1
	Comptable agréé / Erkend boekhouder Comptable-fiscaliste agréé / Erkend boekhouder-fiscalist Consiglio fiscal / belastingconsulent Esperto contabile / contabile	Riserve di attività e titolo protetto	Loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; Wet van 22 aprile 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen	http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999042236&table_name=loi
	Chartered Tax Adviser		SI numero 139 del 2008	http://www.taxinstitute.ie/
	Consulente fiscale non è una professione legalmente limitata in Irlanda, ma le qualifiche come consulente fiscale autorizzato possono essere ottenute tramite l'Irish Tax Institute, un organismo professionale con riconoscimento legale.			
	Revisore di Auktoriserad Revisore di Godkänd	Riserve di attività	revisorslagen (2001: 883)	http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Revisorslag-2001883_sfs-2001-883/?bet=2001:883
	Bilanzbuchhalter Buchhalter Personalverrechner Steuerberater	Riserve di attività	Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, BGBl. I Nr. 191/2013	http://www.bilanzbuchhaltung.or.at

Riferimenti



- + **Il Dottore Commercialista** *Prof. Alessandra Cantagalli* - Clueb Bologna 2004
- + **La professione del Dottore Commercialista tra Scienza Etica ed Arte** *Prof. Mario Alberto Galeotti Flori* CNDC Congresso Nazionale Lecce 1994 - Rivista Cndc 1/1995 pag. 27/93
- + **Direttiva (UE) 2018/958 28 giugno 2018** «Test di proporzionalità»
- + **Decreto Legislativo 16 ottobre 2020 n.142**
- + **Direttiva 2005/36/CE** «riconoscimento qualifiche»
- + **Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206**

i.p.

*redazionale a cura del Dott. Fabio Ghigi**Responsabile medico scientifico**DESOM srl**www.desom.it*
DESOM
 nature works

Carissimi lettori, desidero sottoporre alla vostra attenzione alcuni estratti dal libro di prossima pubblicazione che contiene tutti gli elementi per comprendere appieno il significato del concetto di Somatizzazione e della “necessaria” e conseguente Desomatizzazione.

Desomatizzare significa iniziare un percorso di guarigione profonda senza se e senza ma, rimuovendo le tossine dagli organi, sia le tossine fisiche che quelle legate alla nostra vita di relazione.

La Somatizzazione è il processo attraverso il quale i contenuti emotivi non espressi verbalmente si internalizzano su uno o più organi. La rabbia introiettata, conferisce nel tempo alla persona un carattere iracondo, si localizza nel fegato e può produrre difficoltà digestive, creare fango biliare, steatosi epatica e calcoli alla cistifellea.

Se così non fosse perché mai diremmo” mi sono fatto un fegato così” riferendoci a forti arrabbiate?

Tutte le situazioni di disagio che viviamo, i famigerati “bocconi amari” che quotidianamente mandiamo giù pur non desiderandolo, ci si fermano poi sullo stomaco e creano disagi digestivi importanti che spesso vanno ben oltre ciò che si mangia. Consentendoci la colorita espressione “quella persona/ situazione mi sta sullo stomaco”

Per migliorare il nostro stato di salute dobbiamo estrarre dall'organo i sentimenti lì

bloccati come ad esempio le arrabbiate nel fegato, attraverso una detossinazione ad alta performance dell'organo stesso che avviene utilizzando prodotti naturali: questa operazione è stata definita programma di Desomatizzazione. A questo, ho dedicato gli ultimi 11 anni di ricerca.

Ecco, dunque l'estratto dalla prefazione del libro.

NON SIAMO MAI SOLI

Viaggiamo sempre in compagnia del nostro “io animale”, il cui compito è proteggerci utilizzando schemi comportamentali specifici che lui ben conosce ed ai quali si affida da tempo immemore.

L'animale dentro di noi (la nostra parte selvatica) si guarda attorno, annusa l'aria, fiuta il pericolo e lo fa in modo totalmente istintivo senza chiederci il permesso.

Senza chiedercelo, talvolta prende decisioni utilizzando un processo che chiamiamo istinto.

A volte il dialogo fra queste due esistenze, l'io animale o istintivo e l'io relazionale (tramite il quale comunichiamo con i nostri simili) risulta molto complesso. L'uno non comprende le ragioni dell'altro. In questo libro cercherò di spiegare come tentare di rendere possibile la comunicazione fra le due entità.

Questo è inoltre un libro che descrive come ci si ammala, somatizzando le nostre sofferenze trasferendole su organi o sistemi.

Ci parla di come si cerca di affrontare (secondo un modello di cura naturale) il difficile periodo del malessere che ne consegue, applicando specifici modelli di comportamento e opportuni rimedi di desomatizzazione®.

Alcune precisazioni prima di immergervi nella lettura.

I concetti che avrete modo di apprendere in questo libro sono sostenuti da una pratica trentennale mia, di colleghi e maestri che ho incontrato e con i quali ho vissuto importanti esperienze in campo medico. Potrà accadere che talvolta esca con un “noi”: non è un plurale maiestatis, esso rappresenta la mia affiliazione culturale a gruppi di pensiero (animati da me e da questi amici) cui mi onoro di appartenere.

Molti ragionamenti che avremo modo di analizzare insieme, partono dall'osservazione stretta del paziente (più avanti troverete un capitoletto sulla medicina osservazionale). Il paziente non può essere riconducibile solamente a un fegato o a un polmone ammalato, egli è una incredibile miscela di sentimenti ed emozioni legate al suo vissuto, inquinato qua e là da qualche tossina.

La logica che sostiene il pensiero mio e di molti colleghi che condividono con me lo stesso percorso, potrebbe non essere di immediata comprensione, poiché ha le proprie radici in un modo di intendere malattia e guarigione talvolta un poco distanti dal modo comune di ragionare. State tranquilli: ce la metterò tutta per rendere questo modo di ragionare (che pone le basi nella somatizzazione prima e nella desomatizzazione® poi) decisamente comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Porterò quindi molti esempi clinici. Leggere di come abbiamo affrontato insieme a molte persone una parte del loro cammino dalla malattia al benessere, sono convinto chiarirà meglio di mille parole i paradigmi di fondo che desidero trasmettervi.

Racconterò anche di modelli terapeutici. Come tutti gli esseri umani anch'io ho sofferto di mal di denti, infezioni urinarie, febbre e influenza o mal di schiena e contusioni. Non sono avvezzo a prendere farmaci se non per una comprovata necessità. Evviva i farmaci, dunque, ma

estrema attenzione ai dosaggi e alla durata di tempo della somministrazione.

Come medico sto osservando un approccio spregiudicato a talune terapie. Gli antibiotici, ad esempio, prodotti insostituibili ma dei quali si fa un uso spesso ingiustificato: questo fenomeno, che talvolta conduce verso un vero e proprio abuso, meriterebbe più attenzione mentre non se ne parla ancora così diffusamente.

Richiamo l'attenzione su molti farmaci di uso comune assunti e talvolta prescritti con leggerezza: mi piacerebbe che vi fosse una migliore razionalizzazione di alcune terapie, in particolar modo quelle in cui sono coinvolti i bambini.

Faremo insieme molte interessanti osservazioni sui tempi individuali di guarigione che devono mantenersi in linea con la profondità e la persistenza dell'infiammazione. Non è possibile risolvere in una sola seduta la sofferenza di una persona che porta con sé un disturbo che ha da sei mesi: non è possibile svuotare l'organismo di tutto il carico di tossine accumulato in così tanto tempo. Dobbiamo lenire la sofferenza in modo efficace ma non troppo rapido, pena lo spostamento della sofferenza su altri organi o strutture.

Quando Giancarlo si è rivolto a me per i suoi frequenti mal di schiena con irradiazione al nervo sciatico, soffriva da tempo di questi disturbi. Non credo fosse dunque possibile risolvere le sue problematiche in due giorni. Una terapia consigliata da un bravo terapeuta un paio di settimane prima gli aveva dato beneficio, ma dopo pochi giorni il dolore si era ripresentato.

L'intervento sul piano farmacologico aveva sicuramente giovato.

La sua forma infiammatoria più importante (quella primaria, la parte sommersa dell'iceberg) si localizzava a livello gastrointestinale e solo trattando questa

infiammazione profonda si poteva aver ragione dei dolori in maniera definitiva.

Voglio comunicarvi con passione la mia esperienza clinica raccontandovi di come sia possibile intervenire in maniera proficua nelle situazioni di disagio che quotidianamente sperimentiamo.

Dobbiamo indiscutibilmente migliorare l'approccio emotivo alla malattia. Cercherò di spiegarvi come raggiungere quest'ambizioso traguardo con numerosi esempi di vita vissuta.

i.p.

redazionale a cura di



Il piano individuale di risparmio di Enzo Sarasso*

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto il Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) (art. 1, commi 100-114).

DEFINIZIONE

Il **PIR** è un contenitore fiscale - un OICR, una Gestione Patrimoniale, un Rapporto di Custodia o Amministrazione o qualsiasi altro Stabile Rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di risparmio amministrato, o un Contratto di Assicurazione sulla vita o di Capitalizzazione - all'interno del quale i risparmiatori "retail", solo persone fisiche individuali purché residenti fiscalmente in Italia, possono godere di una agevolazione fiscale totale e l'esenzione dall'imposta sulle successioni, se e solo se rispettano alcuni vincoli di importo: 30.000€ massimi anno e 150.000€ massimi nel corso della vita del PIR e di durata: il PIR deve essere detenuto dal cliente per almeno 5 anni, pena la perdita dei vantaggi fiscali e l'applicazione della fiscalità ordinaria secondo il criterio del FIFO (First In First Out, i primi conferimenti sono

considerati i primi disinvestimenti in caso di rimborso).

Ogni cliente non può avere più di un PIR e l'intermediario all'atto dell'incarico deve acquisire dal titolare un'autocertificazione in cui dichiara di non essere titolare di altro PIR.

ASSET

Dal punto di vista della gestione degli asset, il PIR, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, deve essere investito per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano, o in stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano; di questo 70%, il 30% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Esiste per gli attivi un limite di concentrazione pari al 10% relativo agli strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Nel rispetto di tali condizioni, sono ammessi anche gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato PIR compliant.

POTENZIALI CANALI DI COLLOCAMENTO

Il PIR può:

1. essere aperto direttamente con una SGR, anche per il tramite di un collocatore

2. essere attivato presso un collocatore. In questo caso il fondo PIR compliant può essere inserito, ad esempio, in un deposito amministrato monointestato nel quale possono rientrare più strumenti finanziari che rispettano quanto previsto nell'articolo 1, commi 100-114 della c.d. Legge di Bilancio 2017.

A tal riguardo, si evidenzia che quasi tutti gli istituti di credito hanno fatto la scelta di aprire il PIR direttamente con una SGR e di non attivare il dossier titoli PIR compliant (punto 2), vista la complessità gestionale (fiscali, limiti normativi ecc... che dovrebbero essere presidiati da un collocatore o da una banca) e i rischi per il cliente che potrebbero derivare dalla scelta dei singoli asset (PIR compliant) inseribili nel suddetto dossier titoli. Ricordo infatti che, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, l'importo Max investibile è di 30.000 euro per anno solare; tale limite potrebbe essere troppo basso per consentire al risparmiatore un'adeguata diversificazione degli asset.

PIR APERTO DIRETTAMENTE CON LA SGR

Ai fini dell'esenzione fiscale la SGR deve, in particolare, verificare la presenza dell'autocertificazione del Cliente (unico PIR e persona fisica residente fiscalmente in Italia), il requisito dei 5 anni di permanenza nel PIR, il rispetto dei massimali e calcolare la fiscalità qualora decadano i benefici dell'esenzione. Il PIR può essere aperto direttamente con la SGR anche per il tramite di un ente collocatore. In questo caso la SGR è sempre il sostituto d'imposta ma ai fini delle altre normative (es anticiclaggio, adeguatezza investimento ecc) responsabile rimane il collocatore.

Anche ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, questa permane in capo al collocatore.

I PIR REALIZZATI DA SELLA GESTIONI

I PIR realizzati da Sella Gestioni SGR sono due Fondi Comuni di Investimento che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali qualora vengano rispettati determinati vincoli di investimento, di durata e di importo come da normativa vigente.

Sella Gestioni è tra le prime SGR italiane ad offrire alla sua clientela questa nuova possibilità di investimento.

**Responsabile Commerciale Sella Gestioni SGR*

SpA



FONDAZIONE ITALIANA DI GIUSECONOMIA

Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria



COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA

Unione e Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella



ADC
Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Sindacato Nazionale Unitario



Affidavit Commercialisti®



giornale
il Biellese



Università Popolare Biellese
per l'educazione continua

INDICE

LE ESCLUSIVE PROFESSIONALI di Stefano Sfrappa	pag. 1
UN FUTURO E' POSSIBILE di Domenico Calvelli	pag. 2
ESCLUSIVE ED ABUSIVISMO di Mirco Comparini	pag. 3
ESCLUSIVE PROFESSIONALI ED ASPETTI PREVIDENZIALI di Mauro Scarpellini	pag. 13
LE ESCLUSIVE PROFESSIONALI TRA COMPETENZE E GIURISPRUDENZA; STORIA E CONFRONTO CON L'EUROPA, LA FRANCIA E LA GERMANIA di Alessandro Lini	pag. 15

I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili.

L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori.

La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare.

Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.



www.antheabroker.it

IL COMMERCIA@LISTA®

ISSN 2531-5250

L'AVVOC@TO®

ISSN 2531-4769

Fondazione Italiana di Giuseconomia
Fondazione fid. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria
Piazza Vittorio Veneto
13900 Biella

Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576

© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile

Domenico Calvelli

Redazione de **Il Commerci@lista**

Redattore capo

Alfredo Mazzocco

Redattore capo area tributaria

Paolo Sella

Redattore capo area societaria

Roberto Cravero

Redattore capo area economia aziendale

Alberto Solazzi

Redattore capo area lavoro

Cristina Costantino

Comitato di redazione area lavoro

Bruno Anastasio*, Paride Barani*, Maurizio Centra, Cristina Costantino*, Marialuisa De Cia*, Ermelindo Provenzani, Martina Riccardi, Marco Sambo*, Graziano Vezzoni*

**redattori esecutivi*

Redazione de **L'Avvoc@to**

Comitato scientifico

Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

Coordinatori di redazione

Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

Responsabili scientifici e redattori capo per il diritto tributario telematico, l'informatica giuridica ed il diritto dell'informatica

Fabio Montalcini, Camillo Sacchetto

Redattore capo per il diritto societario

Piero Marchelli

Redattore capo per il diritto processuale tributario

Ernestina Pollarolo

Redattore capo per le procedure esecutive, immobiliari e mobiliari

Gabriele Carazza

in collaborazione con:

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- FEDERCOMMERCIALISTI
- CIDT Centro Internazionale Diritto Tributario/International Tax Law Center
- AIPGT Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- SAF degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Camera Arbitrale del Piemonte
- Affidavit Commercialisti®
- UN.I.CO. Unione Italiana Commercialisti
- SIC Sindacato Italiano Commercialisti
- FIDDOC
- ANDC
- AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sindacato Nazionale Unitario
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Biella, Roma, Milano, Alessandria, Reggio Calabria - Fondazione Italiana di Giuseconomia
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca - Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- UGDCEC Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti



ROSSIGNOL

www.rossignol.com





DESOM
nature works

Protezione invernale ad alta performance

L'associazione di DESOM 3 e DESOM 5 spray orale è particolarmente efficace nel favorire una buona risposta del corpo ai comuni raffreddamenti invernali.



PREVENZIONE: 10 spruzzi per tipo a giorni alterni per tutto il periodo invernale.

FASE ACUTA: da 5 a 10 spruzzi per tipo 3 o 4 volte al giorno o più spesso.

NEW



Lo spray nasale DESOM N completa la gamma di prodotti per la stagione fredda.

PREVENZIONE

1 puff per narice 2 volte al giorno

FASE ACUTA

1 puff per narice più volte al giorno secondo necessità

www.desom.it

SELLA2BUSINESS

L'offerta digitale completa per il tuo business



STARTER KIT



CASH



FUNDING



PER I GRANDI
PROGETTI



SUPPORTO
ALL'INNOVAZIONE



COPERTURA
ASSICURATIVA

Vai in Succursale o prenota un appuntamento su sella.it

Sella

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2018

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Banca Sella si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Per tutte le condizioni contrattuali leggere attentamente i Fogli Informativi, disponibili presso le Succursali Banca Sella S.p.A. e sul sito internet www.sella.it.

sella.it

